

Modalità di invio della dichiarazione di residenza o di cambio via

Modulistica e disposizioni di attuazione

Le dichiarazioni di **residenza**, provenienti da altro comune o dall'estero, di **cambio** di abitazione all'interno del comune, di **trasferimento** all'estero devono essere redatte su modelli predisposti dal Ministero dell'Interno, debitamente compilate e sottoscritte e corredate della documentazione indicata dal ministero stesso.

ATTENZIONE: Nella domanda è necessario dichiarare anche di **occupare legittimamente l'abitazione** in base ad uno dei titoli elencati nella relativa pagina e di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 5 del D.L 28.3.2014 n. 47 (convertito nella legge 23.5.2014 n. 80), **in caso di dichiarazione mendace l'iscrizione anagrafica sarà nulla, per espressa previsione di legge, con decorrenza dalla data della dichiarazione stessa**

I cittadini stranieri devono controllare anche la **documentazione necessaria** da presentare insieme alla domanda (vedi allegati A e B).

Condizioni e modalità

La **domanda** dovrà essere **sottoscritta da tutte le persone maggiorenni** interessate alla variazione. Alla dichiarazione deve essere allegata **copia del documento d'identità del richiedente** e delle **persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente**.

La domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:

1 - Direttamente all'Ufficio Protocollo

2 - Per posta raccomandata all'indirizzo: Comune di Darfo Boario Terme – Piazza Lorenzini, 4 25047 Darfo Boario Terme

3 - Per fax al n. 0364-541199 (Ufficio Protocollo) rispettando le "**Condizioni e modalità**" sopra descritte.

4 - Tramite PEC all'indirizzo :

comune.darfoboarioterme@pec.regione.lombardia.it

a condizione che la richiesta sia sottoscritta con firma digitale e rispettando le "**Condizioni e modalità**" sopra descritte

5 - Tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@darfoboarioterme.net

A condizione che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e degli altri componenti che si trasferiscono siano acquisite mediante scanner (come illustrato nelle "**Condizioni e modalità**")

LE RICHIESTE PRIVE DI INFORMAZIONI ESSENZIALI NON SONO RICEVIBILI

ATTENZIONE:

La dichiarazione di residenza, da diritto all'iscrizione in Anagrafe, ma è soggetta, comunque **all'accertamento del possesso dei requisiti** (dimora abituale, ecc.). Pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, che dispongono la **decadenza** dai benefici acquisiti (ovvero il **ripristino** della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai avvenuta alcuna iscrizione o modifica), nonché il **rilievo penale**. Inoltre, nel caso la dichiarazione risultasse falsa, oltre a ripristinare la situazione precedente, **l'ufficiale di anagrafe ha l'obbligo di segnalare** quanto è emerso alla **competente Autorità di Pubblica Sicurezza** (Art. 5 DL 9/2/2012).

Le fasi del procedimento:

- all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, viene rilasciata la **comunicazione di avvio del procedimento** prevista dalla Legge

241/90 e recante l'informazione degli accertamenti da eseguire e la durata del procedimento;

- **entro 2 giorni lavorativi** il comune dispone la **registrazione** della nuova residenza nell'Anagrafe Nazionale (che ha sostituito l'anagrafe comunale), con decorrenza dalla data di ricezione della domanda.
- il comune di nuova iscrizione dispone - attraverso la Polizia Municipale - **accertamenti** per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda. Trascorso tale termine senza ulteriori comunicazioni, la richiesta si intende accolta.
- in caso di **pre-requisiti mancanti** (es. titolo di soggiorno per i Comunitari) od **esito negativo** dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il **preavviso di rigetto** previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
- **le richieste prive di informazioni essenziali NON sono ricevibili**
- per la patente di guida ed i veicoli in possesso delle persone che effettuano il cambio di residenza o di via, basta dichiarare di esserne in possesso. Non occorrono altri dati.

Contemporaneamente alla dichiarazione di variazione anagrafica resa presso l'Ufficio Anagrafe, occorre comunicare all'Ufficio Tributi la nuova residenza.